

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 gennaio 2022

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di gennaio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e cinquantaquattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **33** OGGETTO :

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 492 IN DATA 11 APRILE 2014, CONCERNENTE I REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI RESI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI IN VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELLA L.R. 93/1982, GIÀ MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1885 IN DATA 28 DICEMBRE 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in particolare l'articolo 8 (Funzioni delle Regioni);

richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 marzo 2001, recante atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona, ai sensi dell'articolo 5, della l. 328/2000;

richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2001, n. 308 concernente "Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e, in particolare, l'articolo 30 (Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti);

richiamato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'articolo 1 "Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale";

richiamata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili);

richiamata la legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate);

richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate dalla regione) e in particolare l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza previsti dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale;

richiamata la legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali e altri interventi), e in particolare l'articolo 17 che stabilisce che la Regione, in relazione all'interesse sovra-comunale delle opere pubbliche dalla stessa realizzate e destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, si faccia carico delle opere di ampliamento e di ristrutturazione, nonché di altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale delle stesse strutture;

richiamata la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità);

richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013) che si propone di migliorare la qualità dei servizi in ambito sanitario, in particolare attraverso la condivisione con gli enti locali di piani di intervento di edilizia socio-assistenziale per l'adeguamento agli standard strutturali regionali ed erogazione dei conseguenti contributi;

richiamata la propria deliberazione n. 3217 in data 7 novembre 2008 (Approvazione di una prima classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani pubbliche e private, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2282/2007 e successive modificazioni e proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento di cui alle l.r. 80/1990 e 21/2003);

richiamata la propria deliberazione n. 2191 in data 7 agosto 2009 (Approvazione di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni. Revoca della DGR 2103/2004) e successive modificazioni;

richiamata la propria deliberazione n. 265 in data 22 febbraio 2013 (Approvazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 93/1982. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2282/2007 e n. 1557/2008. Sostituzione dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 2957/2011);

richiamata la propria deliberazione n. 2541 in data 28 dicembre 2013 (Approvazione di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, da soggetti pubblici e privati e del relativo manuale, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni);

richiamata la propria deliberazione n. 492 in data 11 aprile 2014 (Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 265 in data 22 febbraio 2013 e sostituzione del relativo allegato sui requisiti minimi strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 93/1982);

richiamata la propria deliberazione n. 37 in data 16 gennaio 2015 (Approvazione della classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani pubbliche e private in Valle d'Aosta in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 492/2014 per applicazione del costo unitario ottimale ai sensi della l.r. 93/1982 e modifica del punto 1.4.7 - lettera c dell'allegato A alla DGR 492/2014);

richiamata la propria deliberazione n. 496 in data 15 aprile 2016 (Approvazione di disposizioni in materia di accreditamento delle strutture residenziali e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, da soggetti privati e del relativo manuale, ai sensi della L.R. 5/2000 e della L. 328/2000. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012 e n. 2063 in data 12 dicembre 2013, nonché del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1514 in data 31 ottobre 2014);

richiamata la propria deliberazione n. 1108 in data 19 agosto 2016 (Approvazione di nuove disposizioni in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività in ambito sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo, ai sensi della L.R. 5/2000, con decorrenza dal 01/01/2017. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23/08/2013);

richiamata la propria deliberazione n. 1671 in data 27 novembre 2017 (Approvazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sanitario e sociale svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, ai sensi della l.r. 5/2000. Revoca delle DGR 52/2010 e 496/2016);

richiamata la propria deliberazione n. 1885 in data 28 dicembre 2017 (Modificazioni all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 492 in data 11 aprile 2014 concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 92/1982 e integrazione al punto 1 della DGR 655 in data 16.05.2014 concernente la definizione del costo unitario ottimale per gli enti gestori delle strutture socio-assistenziali per anziani), la quale andava a modificare i punti 1.3.4, 1.4.6, 1.6.4 ed 1.7.1 dell'allegato del quale si tratta;

richiamata la propria deliberazione n. 1677 in data 28 dicembre 2018 (Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 37 in data 16 gennaio 2015 e sostituzione del relativo allegato recante la classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali pubbliche e private per anziani);

richiamata la propria deliberazione n. 1082 in data 2 agosto 2019 (Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 28 dicembre 2018 mediante definizione di nuove scadenze per la presentazione delle richieste di autorizzazione all'esercizio dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 167 del 15 febbraio 2019);

preso atto che la citata DGR 492/2014 nel definire i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali e semi-residenziali per anziani individua diversi tipi di strutture, tra cui le strutture protette (punto 1.3.3. dell'allegato);

precisato che l'allegato A alla DGR 492/2014 prevede al punto 1.3.3. che le strutture protette sono strutture socio-assistenziali con funzioni di accoglienza a media intensità assistenziale e a elevata complessità organizzativa, destinate ad accogliere minimo 24 utenti anziani non autosufficienti e un massimo di 120 utenti;

considerato che le strutture protette situate in zone di montagna di difficile accessibilità che non presentano alcune soluzioni alternative in termini di residenze socio-assistenziali, pur non rispondendo appieno ai requisiti strutturali dettati dal punto 1.3.3. della DGR 492/2014, in termini di posti letto, costituiscono tuttavia un'infrastruttura essenziale e fondamentale per le comunità locali;

considerato, quindi, che il soddisfacimento dei fabbisogni in termini di servizi socio-assistenziali delle vallate di montagna di difficile accessibilità risulta preponderante rispetto al requisito minimo dei 24 posti letto previsto, per le strutture protette, al punto 1.3.3. della DGR 492/2014;

considerato che le avviate azioni volte alla riorganizzazione e al potenziamento dell'assistenza territoriale, in coerenza con quanto stabilito dai decreti emergenziali e dagli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle linee di indirizzo contenute nel Piano della Salute e del Benessere Sociale (PSBS) 2022-2025 in fase di definizione, sono finalizzate a garantire risposte di prossimità alla fragilità e alla cronicità;

ritenuto, pertanto, di modificare l'allegato A alla DGR 492/2014, come di seguito indicato:

- a. al primo paragrafo del punto 1.3.3, è aggiunta la seguente espressione “e delle strutture situate al di sopra dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, per le quali deve, in ogni caso, essere garantito un numero di posti letto non inferiore a 14”;

esaminato il parere n. 56/2021 sulla proposta della presente deliberazione, espresso in data 28 dicembre 2021, prot. n. 1072, dal Consiglio permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta, come previsto ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, acquisito al protocollo n. 8639/SAN in data 29 dicembre 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati e dal Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di modificare l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 492 in data 11 aprile 2014, come di seguito indicato:
 - a. al primo paragrafo del punto 1.3.3, è aggiunta la seguente espressione “e delle strutture situate al di sopra dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, per le quali deve, in ogni caso, essere garantito un numero di posti letto non inferiore a 14”;
2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale www.regione.vda.it.

§